



VENERABILE ARCICONFRATERNITA  
DELLA **MISERICORDIA DI FIRENZE**

**ESTRATTO DEL**  
**REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE**

*OMISSIS*

**TITOLO III**  
**ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL MAGISTRATO**

**14. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

In caso di scadenza del mandato dei componenti del Magistrato, gli Ascritti aventi i requisiti previsti dall'art. 76 delle Costituzioni che intendano presentare la propria candidatura per il ruolo devono compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione alla procedura elettorale (all. D del presente regolamento) entro 15 giorni dalla data di elezione del Provveditore da parte del Corpo Generale.

Quando si renda necessario sostituire uno o più componenti del Magistrato cessati anzitempo per una delle cause di cui all'articolo 78 delle Costituzioni, si procede ai sensi dell'art. 79 con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti dell'ultima tornata elettorale purché abbia raggiunto un numero di preferenze conforme alle previsioni dell'articolo 76 dello statuto. In mancanza, o nel caso in cui gli aventi diritto non confermino la propria disponibilità ad entrare a far parte del Magistrato entro sette giorni dal ricevimento dalla formale richiesta di disponibilità (che dovrà essere inviata senza indugio dal Provveditore), si aprirà una nuova procedura elettorale a cui potranno accedere tutti gli Ascritti in possesso dei requisiti individuati nel paragrafo precedente. In quest'ultimo caso gli interessati devono compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione alla procedura elettorale entro e non oltre quindici giorni dalla data di avvio della nuova procedura elettorale.

La domanda, indirizzata al Collegio dei Conservatori è materialmente raccolta dal Segretario Generale e deve essere corredata, a pena di inammissibilità:

- a) da una certificazione attestante il possesso dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 76 delle Costituzioni rilasciata dagli uffici preposti della Misericordia;
- b) da un'autocertificazione attestante "*di non essere titolare di incarichi che siano incompatibili per loro natura con le finalità della Misericordia di Firenze o in concorrenza con le attività istituzionali da essa svolte*";
- c) da un'autocertificazione attestante di non aver subito condanne penali per reati commessi con dolo o colpa grave e di non essere a conoscenza di carichi pendenti;
- d) da un *curriculum vitae*.

## **15. VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E PROMULGAZIONE DELL'AVVISO ELETTORALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, lettera J, delle Costituzioni, il Collegio dei Conservatori si riunisce in qualità di Commissione Elettorale per una verifica sulla effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza di cui all'articolo precedente.

Al termine della verifica il Collegio dei Conservatori promulga il manifesto elettorale che dovrà contenere, nell'ordine, le seguenti informazioni:

- a) il titolo "Manifesto elettorale per l'elezione dei componenti del Magistrato della Misericordia di Firenze";
- b) la data prevista per l'elezione da parte del Corpo Generale (generalmente entro il 31 maggio);
- c) la citazione dell'art. 76 delle Costituzioni e della parte del regolamento elettorale riguardante il procedimento elettorale per l'elezione dei componenti del Magistrato;
- d) la lista dei candidati ammessi alla competizione elettorale dalla Commissione Elettorale (in ordine alfabetico per cognome);
- e) la data e l'orario entro cui devono essere raccolte le dodici firme di sostegno ai candidati da parte degli Ascritti. Tale data non potrà essere successiva al settimo giorno dalla pubblicazione del manifesto elettorale.

Il manifesto elettorale per l'elezione dei componenti del Magistrato dovrà essere pubblicato sul sito internet e sugli altri canali informativi della Misericordia e dovrà essere affisso nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni fino dal giorno della sua promulgazione a quello della loro elezione.

## **16. MODALITÀ E TERMINI DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DEI CANDIDATI**

Contestualmente alla pubblicazione del manifesto elettorale deve essere trasmesso e conservato presso gli uffici ove operano i Servi di Compagnia della sede e delle sezioni un fascicolo elettorale contenente la documentazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento ed una scheda per la raccolta delle sottoscrizioni di sostegno ai candidati (allegato E).

Il fascicolo sarà disponibile alla consultazione degli Ascritti che ne facciano richiesta al Servo di Compagnia dal momento della pubblicazione del manifesto elettorale fino alla data prevista per l'elezione dei componenti del Magistrato da parte del Corpo Generale. E' severamente vietata l'acquisizione, la riproduzione e la divulgazione del contenuto del fascicolo elettorale da parte di chiunque vi abbia accesso: la violazione è sanzionata con la sospensione dal servizio prevista dall'art. 11, lettera B, del RGAA.

Gli Ascritti interessati a sottoscrivere una candidatura possono recarsi nella sede o in una delle sezioni della Misericordia negli orari in cui sia presente il Servo di Compagnia, il quale prima di consegnare la scheda per la raccolta delle sottoscrizioni, deve accertarsi dell'identità dell'Ascritto. Il Servo di Compagnia deve assicurare l'autonomia e la riservatezza delle operazioni di sottoscrizione da parte degli aventi diritto.

Come previsto dalle Costituzioni, ciascun Ascritto potrà esprimere il proprio sostegno ad un unico candidato per ogni tornata elettorale; pertanto, nel caso in cui un Ascritto esprima il proprio sostegno a candidati diversi, le sue firme saranno invalidate d'ufficio per ragioni oggettive e non potranno concorrere al raggiungimento della soglia minima di sostegno di alcun candidato.

Trascorso il termine di cui all'art. 15, comma II, lettera e), del presente regolamento, le schede con le sottoscrizioni sono trasmesse a cura del Segretario Generale al Collegio dei Conservatori, che, in un'apposita adunanza da svolgersi entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi, delibera la lista elettorale che sarà sottoposta allo scrutinio del Corpo Generale.

## **17. QUORUM E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO IN CORPO GENERALE**

L'elezione dei componenti del Magistrato avviene a cura del Corpo Generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 delle Costituzioni, per le deliberazioni riguardanti la nomina dei componenti del Magistrato occorre la presenza di almeno ventiquattro Capi di Guardia in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'elezione dei componenti del Magistrato è rinviata al giorno successivo alle ore 17.00, e così via fin quando non sia eletto il nuovo componente del Magistrato.

Ai sensi dell'art. 76 delle Costituzioni, la votazione avviene a scrutinio segreto con il tradizionale sistema delle palle nere (per esprimere il voto favorevole) e palle bianche (per esprimere il voto contrario) che sono raccolte dal Cancelliere e dal Segretario Generale. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, ed il voto favorevole di almeno 12 Capi di Guardia. Qualora non vi sia un numero sufficiente di candidati che abbiano ottenuto almeno 12 preferenze ed a condizione che siano presenti all'adunanza almeno quaranta Capi di Guardia, risulteranno eletti in ordine decrescente coloro che abbiano ottenuto almeno il 20% delle preferenze.

Ciascun Capo di Guardia può esprimere la propria preferenza (palla nera) o il proprio dissenso (palla bianca) nei confronti di uno o più candidati ed è ammessa l'astensione. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 delle Costituzioni, l'astensione dal voto non concorre al raggiungimento del quorum deliberativo, ferma restando la validità della presenza dell'avente diritto ai fini della determinazione del quorum costitutivo.

Nel caso in cui due o più candidati abbiano raggiunto parità di voti, sarà proclamato eletto, nell'ordine:

- a) il candidato con maggior anzianità di iscrizione;
- b) il candidato più anziano di età.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo l'elezione è rimandata al giorno lavorativo successivo diverso dal sabato alle ore 17.00 per una nuova votazione e così via fino a un massimo di tre rinvii. Nel caso in cui per quattro volte sia raggiunto il quorum costitutivo ma non quello deliberativo, la procedura elettorale per i candidati che non abbiano raggiunto un numero sufficiente di preferenze terminerà senza esito e sarà necessario riavviarla entro e non oltre tre giorni.

## **18. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, ASSUNZIONE DELLA CARICA DI CAPO DI GUARDIA**

La pubblicazione dei risultati elettorali deve essere effettuata a cura del Segretario Generale attraverso il sito internet e gli altri canali informativi della Misericordia; un avviso dovrà essere affisso anche nelle bacheche per le comunicazioni agli Ascritti presenti in sede e nelle sezioni della Misericordia per almeno 30 giorni.

L'elezione dei componenti del Magistrato diviene esecutiva trascorsi 3 gg. dalla pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo che non sia stato presentato ricorso al Collegio dei Conservatori.

In caso di ricorso l'elezione è sospesa fino alla decisione del Collegio.

OMISSIS

## **TITOLO V**

### **RICORSI AL COLLEGIO DEI CONSERVATORI**

#### **23. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI**

Gli eventuali ricorsi per violazione del presente regolamento possono essere presentati dagli Ascritti che hanno partecipato ad una delle procedure elettorali.

Il Collegio dei Conservatori può essere adito entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali per i procedimenti elettorali riguardanti i Capi di Guardia, entro e non oltre tre giorni per i procedimenti elettorali riguardanti il Provveditore ed i componenti del Magistrato.

Detto ricorso dovrà essere motivato e, eventualmente, documentato.

La decisione del Collegio dei Conservatori, motivata e notificata al ricorrente, è definitiva ed inappellabile in sede interna.

Tale decisione dovrà essere assunta dal Collegio dei Conservatori entro e non oltre 30 gg. dalla data di presentazione del ricorso per quanto riguarda le impugnative sull'elezione dei nuovi Capi di Guardia, e, salvo casi eccezionali, entro 15 giorni per le procedure riguardanti l'elezione del Provveditore e dei componenti del Magistrato.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

Le dimissioni dalle cariche di Capo di Guardia, Provveditore, componente del Magistrato e del Collegio dei Conservatori hanno effetto dopo sette giorni dalla data del ricevimento da parte della Misericordia della relativa comunicazione. Nei sette giorni in parola è sempre possibile la revoca delle dimissioni. La facoltà di revoca è tuttavia esercitabile per una sola volta nel corso di ogni mandato, pertanto in caso di ulteriori dimissioni, queste saranno irrevocabili. Il Provveditore, i componenti del Magistrato e del Collegio dei Conservatori dimissionari restano in carica fino alla nomina dei loro sostituti secondo quanto disposto dalle Costituzioni e dal presente regolamento. Le dimissioni dei Capi di Guardia sono esecutive trascorso il termine previsto per la loro revoca.

I dipendenti e gli ex dipendenti della Misericordia o di una delle persone giuridiche da essa controllata o ad essa collegata che prima dell'assunzione siano stati Ascritti o Aggregati della Misericordia, una volta cessato il rapporto di lavoro possono riattivare la propria posizione di Ascritto o Aggregato in virtù di quanto previsto dall'art. 35 delle Costituzioni, tuttavia essi non possono concorrere quali candidati alle cariche elettive e agli incarichi fiduciari per un periodo di almeno sette anni decorrenti dal momento del rientro in servizio.

OMISSIS